



COMUNE DI MOTTOLA

Provincia di Taranto

Ordinanza N. 32 del 17/06/2025

OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA. ANNO 2025.

IL SINDACO

Visto il D.P.G.R. n.334 del 10.06.2025, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n. n. 47 suppl. del 12.06.2025, con il quale è stato decretato lo stato di grave pericolo per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Puglia Anno 2025;

Visto il R.D. n. 3267 del 30.12.1923;

Visto il D. Lgs. n. 112 del 31.03.1998;

Vista la L. n. 353 del 21.11.2000;

Vista la L. n. 100 del 12/07/2012;

Visto il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006;

Visto il D.Lgs n. 1 del 02.01.2018;

Vista la L. R. n. 18 del 30.11.2000;

Visto il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i.;

Vista la L. R. n. 3 del 25.02.2010 di istituzione dell'Agenzia Regionale per le attività Irrighe e Forestali.;

Vista la L.R. n. 38 del 12/12/2016;

Vista la L.R. n. 53 del 12.12.2019;

Vista la L. n. 155 del 08.11.2021;

Vista la L.R. n. 1 del 2023;

Viste le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle provincie di Bari, Barletta Andria – Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923;

Visto l'art. 59 del T.U. n 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la L. n. 116 del 11/08/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale";

Visto il D. Lgs n. 152 del 2006 e s.m.i.;

Visto il R.R. n. 28 del 22/12/2008 "Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007;

Visto il Regolamento Regionale n. 6 del 10/05/2016 "Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive comunitaria 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i siti di interesse comunitario (SIC) ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica "Natura 2000";

Viste le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i. nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008.

Vista la deliberazione n. 337 del 14.03.2022 con cui viene istituito il Tavolo Tecnico Permanente Antincendio boschivo (A.I.B.)

Vista la Deliberazione n. 758 del 29.05.2023 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025;

Visto il Regolamento CE n. 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di Condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;

Visto che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", dell'art. 3 della legge n. 353/2000 e dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2018 la pericolosità degli incendi boschivi.

Valutato che, sulla base delle serie storiche dei dati prodotti del centro funzionale della Regione Puglia e alla luce degli eventi già verificatisi nell'anno corrente e gestiti dalla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, che sussistono sul territorio regionale condizioni altamente predisponenti al rischio di innescamento e propagazione di incendi boschivi e

che la situazione è aggravata dalle attuali temperature più elevate rispetto alla media stagionale, alle quali potrebbero aggiungersi, per l'approssimarsi della stagione estiva, ulteriori condizioni di criticità quali temperature estreme, aridità dei suoli, periodi di siccità, particolari condizioni climatiche e di vento, nonché l'aumento della pressione antropica legata all'afflusso turistico;

Considerato che, è necessario perseguire la più ampia azione cautelativa verso la problematica degli incendi boschivi che interessano l'intero territorio regionale e che possono causare la distruzione del patrimonio boschivo, favorendo il dissesto del territorio e mettendo in serio pericolo l'incolumità delle popolazioni residenti nelle aree boschive o limitrofe ad esse;

Ritenuto opportuno decretare, per l'anno in corso, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2 della Legge Regionale 14/12/2016 n. 38 (norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia, ***dal 15 GIUGNO al 15 SETTEMBRE 2025;***

DECRETA

Articolo 1

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi

1. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2025 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del Servizio Anti-incendio boschivo regionale (A.I.B.), fatta salva la possibilità di proroghe in funzione dell'andamento meteo-climatico.
2. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Articolo 2

Disposizioni per l'operatività del Servizio A.I.B. regionale e delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale

1. Il dirigente della Sezione Protezione Civile, in conseguenza della dichiarazione di cui al comma 1 del precedente articolo 1, attiva in modalità H24 per l'intera durata dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), la Struttura Operativa Regionale Territoriale (S.O.R.T.) e i Presidi Logistici Operativi Territoriali (P.L.O.T.), attualmente operativi in modalità H12, di intesa con la Sala Operativa Integrata Regionale (S.O.I.R.). In aggiunta al personale regionale, per l'operatività della S.O.U.P., della S.O.R.T. e delle P.L.O.T., la Regione Puglia si avvale delle risorse e dei mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché dei Carabinieri Forestali e delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, del personale regionale della Sezione Protezione Civile e del personale e mezzi dell'Agenzia regionale ARIF, secondo le modalità definite negli accordi e convenzioni sottoscritti con le amministrazioni o organi competenti.
2. Il dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è autorizzato ad adottare gli atti organizzativi e gestionali necessari ad assicurare, per l'intero periodo stabilito dall'articolo 1, inclusi i giorni festivi e prefestivi, la piena operatività delle diverse componenti operative del servizio A.I.B. regionale: la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), il Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.), la Struttura Operativa Regionale Territoriale (S.O.R.T.), i Presidi Logistici Operativi Territoriali (P.L.O.T.) e i Campi Gemellati, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili.
3. Il Presidente della Giunta Regionale dichiara lo stato di crisi regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della L.R. n. 53 del 12/12/2019 (Sistema regionale di protezione civile) al verificarsi di almeno due condizioni predisponenti gli incendi, come previste dalla L. n. 353/2000, dalla L.R. n. 38/2016 e dal vigente Piano regionale A.I.B., ovvero quando il bollettino di suscettività agli Incendi boschivi emanato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia preveda un livello di pericolosità "Elevato" o "Estremo" sull'intero territorio regionale o su una parte di esso, conferendo contestuale delega, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 cit. e limitatamente al perdurare dello stato di crisi, al Dirigente della Sezione Protezione Civile a disporre l'attuazione degli interventi necessari per superare lo stato di crisi.

Articolo 3

Divieti su aree a rischio di incendio boschivo

1. Ad integrazione delle norme del R.D. n. 3267 del 30/12/1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), del relativo Regolamento e delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, nel periodo di cui all'articolo 1, in tutte le aree regionali a rischio di incendio boschivo e/o ad esse immediatamente adiacenti è tassativamente vietato:
 - a) accendere fuochi di ogni genere;
 - b) far brillare mine o usare esplosivi;

- c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 - e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
 - f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
 - i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
 - l) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2025, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del Decreto legislativo n. 152/2006, che così dispone: "Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata", non sono ammesse deroghe al divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali ad eccezione di quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2, della L.R. n. 38 del 2016 nelle modalità e nella misura stabilite dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, e comunque nel rispetto del vincolo di realizzazione di fasce preventive di larghezza non inferiore a quindici metri come previsto dalla citata norma.
 3. Sono altresì vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni che determinino, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio e qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.
 4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applica quanto disposto dalla norma regionale, statale, dai regolamenti e dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e dai relativi provvedimenti di attuazione.
 5. Nelle zone ad elevata densità turistica, al fine di mitigare situazioni di rischio (parcheggi e assembramenti di veicoli non autorizzati, accatastamento di rifiuti), i Comuni possono autorizzare, esternamente alle aree boscate e previa realizzazione di fasce di prevenzione di larghezza non inferiore a quindici metri, parcheggi temporanei, a condizione che sia rispettata la vigente normativa in materia ambientale e che i gestori pongano in essere misure di prevenzione incendi (indicazione/ segnalazione delle vie di fuga, rimozione della vegetazione erbacea e della necromassa, rimozione di rifiuti), misure di sorveglianza dedicate, e che vi siano idonee attrezzature in loco, di pronto utilizzo, per estinguere eventuali principi di incendio, quali estintori, cisterne di acqua e simili. I Comuni dovranno comunicare alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il piano degli interventi di prevenzione incendi adottato nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile del parcheggio temporaneo.

Articolo 4

Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale.

Bruciatura e divieti

1. È vietata l'accensione e la bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo.
2. Sulle superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano e sulle superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto, le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole sono consentite nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Al di fuori di tali circostanze, l'accensione e la bruciatura di residui da colture cerealicole sono sempre vietate. La verifica dell'effettivo utilizzo del ringrano e della coltura di secondo raccolto sarà desunta, a livello particellare, dal fascicolo aziendale sulla base della destinazione colturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie.
3. La bruciatura delle stoppie prevista al comma 2) per colture cerealicole è consentita solo a seguito di preventiva comunicazione, inviata nella forma certificata prevista dalla legge, al sindaco competente e al Dipartimento agricoltura regionale. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la comunicazione, inviata dal proprietario o conduttore dei terreni dell'azienda agricola oggetto dell'operazione, deve pervenire ai suindicati destinatari almeno due giorni prima dell'inizio della bruciatura. Nella comunicazione i proprietari e i conduttori dei terreni devono indicare il giorno, il luogo e il responsabile del presidio e della bonifica. Con deliberazione di Giunta Regionale sono dettate le linee guida per il presidio, le modalità e prescrizioni delle operazioni di bruciatura. La bonifica finale, le opere di mitigazione e l'attività di vigilanza. Restano fermi gli obblighi di cui agli art. 3 ed 8.
4. L'accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale è vietata nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. Nel restante periodo dal 1° ottobre al 31 maggio è possibile

bruciare, sul sito di produzione, residui vegetali derivanti dall'attività agricola e forestale raggruppati in piccoli cumuli e non superiore a tre metri steri giornalieri a ettaro. Le operazioni di bruciatura sono effettuate a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme e assistite fino al totale esaurimento della combustione. Tali bruciature, nel periodo consentito, sono vietate in presenza di forte vento o di eccessivo calore (sono validi in tale caso i bollettini di pericolosità pubblicati dalla Protezione civile regionale). La bruciatura dei residui vegetali è sempre vietata a una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche anche nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza Presidente Consiglio dei ministri 28 agosto 2007, n. 3606 (Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione a eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione). Nelle aree naturali protette e nei siti "Natura 2000", le stoppie e i residui vegetali derivanti dalle attività selvicolturali agricole non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio fitopatologico regionale o in evidenti condizioni di impossibilità a eseguire altro tipo di distruzione, certificato dalla Sezione foreste regionale.

Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati

1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.
2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
3. È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.
4. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.
5. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
6. All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e di quelle regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'ente di gestione.

Obblighi di gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie.

1. Al fine di salvaguardare la vegetazione agricola e forestale presente in prossimità degli assi viari insistenti sul territorio regionale nonché per evitare problemi al regolare transito dei mezzi, le società di gestione delle ferrovie, l'ANAS S.p.A., l'Acquedotto pugliese S.p.A., la Società autostrade S.p.A., la Città metropolitana e le province, i comuni e i consorzi di Bonifica, provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo, da effettuarsi esclusivamente con mezzi meccanici, fisici o biologici, è tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi.
2. I gestori delle strade effettuano le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatore, al fine di consentire il transito anche dei mezzi antincendio.

Divieti

1. Nelle zone boscate e nei pascoli, i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco, fermo restando i vincoli stabiliti dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), è vietata per cinque anni la raccolta di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache.
2. È vietato il pascolo per tre anni sui soprassuoli a pascolo percorsi da incendio, di cui al regolamento regionale 26

febbraio 2015, n. 5 (L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923).

Obblighi di gestori di strutture ricettive e turistiche

1. I proprietari, i gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e classificate all'interno della pianificazione comunale di emergenza a rischio elevato, realizzano entro il 31 maggio di ogni anno una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale. Sono fatte salve le distanze di protezione previste dal decreto del Ministero dell'interno 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in area aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone) ovvero da altra normativa di prevenzione incendi emanata dal Ministero dell'interno.

Obblighi di gestori di attività ad alto rischio

1. I limiti di sicurezza e il compimento delle operazioni sono obbligatori anche per i proprietari, i gestori e i conduttori di attività commerciali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità.

Obblighi dei conduttori di superfici agricole e forestali

1. I proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali mettono in atto tutte le misure idonee a prevenire l'innesco e la propagazione degli incendi anche nel rispetto di quanto previsto dalla condizionalità agricola ai sensi della normativa vigente.
2. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali sono tenuti a rispettare la buona pratica agricola nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali affinché non si creino condizioni favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi e allo sviluppo di parassiti.
3. La mietitura delle colture cerealicole deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade.

Funzioni della Regione Puglia

1. La Regione Puglia, nell'ambito delle iniziative tese alla salvaguardia dell'ambiente, cura adeguate campagne di sensibilizzazione e di informazione per sollecitare la collaborazione dei cittadini e consentire l'immediato intervento delle autorità preposte in presenza di focolai di incendio.
2. Il Presidente della Giunta regionale dichiara, annualmente con proprio atto "lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
3. La Regione Puglia durante tutto il periodo di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, coordina la lotta attiva agli incendi boschivi tramite la sala operativa unificata permanente (S.O.U.P.) presso la Sezione regionale di protezione civile di cui alla I. 353/2000, con modalità H24, secondo procedure e schemi condivisi con i soggetti deputati a tale scopo.

Articolo 5

Concorso degli Enti locali alla lotta attiva agli incendi boschivi

1. Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 18/2000, e dell'art. 6 della L.R. n. 53/2019, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. I Comuni nel cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di rischio di incendio boschivo o di interfaccia possono avvalersi delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per attività di prevenzione e repressione incendi sulla base di specifici accordi o convenzioni stipulati nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 16 della legge regionale n. 53 del 12/12/2019 dandone tempestiva ed esauriente comunicazione alla Sezione Protezione Civile regionale.
2. Le Amministrazioni Comunali ai sensi del D.lgs. n. 1/2018, della L.R. n. 53/2019 hanno l'obbligo di aggiornare i Piani comunali di Protezione Civile relativamente a tutti i rischi presenti sui rispettivi territori, tra cui quello relativo agli incendi boschivi e di interfaccia nonché gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare, delle aree percorse dal fuoco ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353 del 2000. Il Piano comunale di Protezione Civile deve essere redatto o aggiornato secondo le Linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 1414 del 2019 e deve essere reso disponibile anche sulla Piattaforma informatica di Protezione Civile "SINAPSI".
3. Le Amministrazioni Comunali comunicano tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'attività antincendi boschivi regionale (A.I.B.) 2025, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di

emergenza comunale.

Articolo 6 Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni della presente Decreto si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) Per la violazione ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 3 del Presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10 commi 6 – 7 – 8 -, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10329,14.
 - b) Per la violazione dei divieti delle prescrizioni previsti dall'art. 4 del presente Decreto, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L.R. n. 38 del 12/12/2016 come di seguito riportate:
 - ⌚ da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
 - ⌚ da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
 - ⌚ da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla presente legge;
 - ⌚ da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a chilogrammi 1 di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi;
 - ⌚ da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
 - ⌚ da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;
 - ⌚ non inferiore a euro 30 e non superiore a euro 60 per ogni capo di bestiame, in violazione dell'articolo 5, comma 2.2;
 2. L'attività di vigilanza e di accertamento delle condotte violative previste dal presente articolo è svolta dai soggetti indicati all'articolo 7. L'irrogazione delle sanzioni compete alla Sezione regionale di Vigilanza Ambientale e Reparti Territoriali.
 3. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.
 4. Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto è punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

Articolo 8 Vigilanza

1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentare Carabinieri, il nucleo di vigilanza Ambientale Regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti Territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza del presente Decreto per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge per l'inosservanza della presente ordinanza.

Articolo 9 Osservanza delle norme

1. Ai fini dell'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

CON LA PRESENTE ORDINANZA SI DIFFIDANO INOLTRE

I proprietari delle aree private interessate da situazioni di degrado per la folta vegetazione del sottobosco costituente veicolo di propagazione del fuoco, devono provvedere, qualora non abbiano già provveduto, alla pulizia, alle operazioni di sfalcio e taglio dell'erba con estrema urgenza, in particolare:

⌚ I proprietari della Pineta sita ad est del paese e, precisamente a valle di viale Turi e via Gramsci.
I seguenti terreni sono riportati in catasto al:

Fg. 113 p.lle 537 – 521 – 517, in ditta come da allegato agli atti.

Fg. 113 p.la 1024, in ditta come da allegato agli atti.

Fg. 113 p.la 1021, in ditta come da allegato agli atti.

Fg. 113 p.la 1022, in ditta come da allegato agli atti.

Fg. 113 p.lle 543 - 541 - 544, in ditta come da allegato agli atti.

⌚ I proprietari dei terreni a valle di via De Gasperi.
I seguenti terreni sono riportati in catasto al:

Fg. 112 p.lle 2073 – 2074, in ditta come da allegato agli atti.

⌚ I proprietari dei terreni nei pressi dell’Ospedale.
I seguenti terreni sono riportati in catasto al:

Fg. 110 p.lle 37, in ditta come da allegato agli atti.

Fg. 110 p.la 38, in ditta come da allegato agli atti.

Fg. 110 p.la 853 in ditta, come da allegato agli atti.

⌚ I proprietari dei terreni tra via Di Vittorio e via Rosselli nei pressi della villa Comunale.
I seguenti terreni sono riportati in catasto al:

Fg. 111 p.la 605, sub 1 in ditta come da allegato agli atti.

Fg. 121 p.la 64 in ditta come da allegato agli atti.

SI AVVERTE

che non provvedendovi a quanto ordinato, i lavori di che trattasi verranno eseguiti da questa Amministrazione, con addebito delle spese sostenute e rendicontate con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, senza ulteriore comunicazione.

INVITA

a collaborare, informando tempestivamente gli Enti preposti in casi di incendio, ai quali vanno richiesti gli interventi.

ORGANI DI INTERVENTO IN CASO DI INCENDI BOSCHIVI

- | | |
|--|--------------------------------|
| - NUMERO UNICO DI EMERGENZA | tel. 112 |
| - NUMERO VERDE Corpo Forestale dello Stato | tel. 1515 |
| - VVF. | tel. 115 |
| - Comando Stazione Carabinieri – Mottolatel. | 099/8863010 |
| - Stazione Forestale – Mottola | tel. 099/8867973 |
| - COMANDO VV.UU. | tel. 099/8864014 - 099/8866925 |
| - Protezione Civile Comunale | tel. 099/8866968 |

La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito del Comune di Mottola e ne sarà data pubblicità, per estratto, con affissione di manifesti.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata a:

- Soggetti sopra richiamati ed ai soggetti di cui all'art. 4 come da allegato

- Responsabile del Settore Tecnico	Sede	a mezzo posta interna
- Comando di Polizia Municipale	Sede	a mezzo posta interna
- Comando Stazione dei Carabinieri	Mottola (TA)	a mezzo PEC
- Comando Corpo Forestale dello Stato	Mottola (TA)	a mezzo PEC
- Presidente del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara	Viale Magna Grecia n. 240 – Taranto	a mezzo PEC
- Presidente del Consorzio di Bonifica TERRE D'APULIA	C.so Trieste n. 11 – BARI -	a mezzo PEC
- ANAS, Compartimento di Bari	Viale Einaudi 15, Bari	a mezzo PEC
- Provincia di TARANTO Manutenzione Strade e Segnaletica	Via Argentina - TARANTO	a mezzo PEC
- Direzione Ferrovie dello Stato	Via G. Petroni 10/B - BARI	a mezzo PEC

Mottola, li 17/06/2025

Il Sindaco

BARULLI GIOVANNI PIERO